

ALLEGATO "A" ALLA DELIB. C.C.N. 12
DEL 11-02-2019



COMUNE DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITÀ DI RIPRESA AUDIOVISIVA E
DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Ariano Irpino, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, disciplina, con il presente Regolamento, l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale.

Art. 2 - Autorizzazioni

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, o un suo delegato, è l'autorità competente per le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione. Lo stesso, ha il compito di:

- ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese video in caso di disordini in aula;
- sospendere e/o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta ai sensi dell'art.14 (Adunanze segrete) del vigente regolamento del Consiglio Comunale;
- vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.

2. Le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web o tramite rete televisiva, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Presidente del Consiglio Comunale o chi per lui, ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.

3. L'eventuale diniego, espressamente motivato, dovrà essere giustificato per cause oggettive rientranti nell'elencazione di cui al precedente comma 1.

4. Sono altresì autorizzati alle riprese televisive e on-line gli operatori dell'informazione pubblica, in tal caso i soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano: a non disturbare o arrecare pregiudizio durante le riprese, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo di informare i telespettatori dell'emittente radiotelevisiva, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse, a garantire parità di accesso e di visibilità a tutti i gruppi politici presenti in Consiglio Comunale senza operare tagli, manomissioni, incompletezze delle posizioni politiche espresse.

Art. 3 – Informazione e privacy

1. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

2. Ai fini della corretta informazione del pubblico e dei partecipanti, ivi compresi eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza, il Presidente dispone l'affissione all'ingresso della sala consiliare e nella sala stessa di avvisi, cartelli o contrassegni riguardanti l'esistenza delle videocamere, delle registrazioni delle sedute e della successiva diffusione di quest'ultime.

3. La registrazione integrale delle riprese audiovisive e la relativa diffusione integrale a mezzo web in modalità streaming o tramite trasmissione televisiva è di esclusiva competenza dell'Ente, pertanto le operazioni di registrazione video ed audio sono effettuate da un dipendente del Comune ovvero da un incaricato esterno all'uopo individuato.

4. le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

5. Le riprese audio e video devono garantire la riservatezza e il rispetto dei dati sensibili, pertanto il Presidente del Consiglio deve, in apertura di seduta, richiamare tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta, ad un comportamento consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno

6. Nel caso in cui i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta non si attengano a tale direttiva, il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art.39, D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, può disporre la sospensione delle videoriprese. La sospensione è altresì disposta qualora la discussione contenga dati qualificati come "giudiziari" ai sensi di legge o rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità della persona.

7. Le riprese vengono normalmente effettuate inquadrando l'intero Consiglio Comunale, tuttavia il consigliere o partecipante alla seduta che non desidera che la propria immagine in primo piano venga ripresa, lo deve chiedere esplicitamente per scritto in apertura della seduta stessa.

Art. 4 – Trasmissione delle videoriprese

1. Le riprese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale vengono diffuse, in versione integrale e senza salti di registrazione, in diretta o in differita su rete televisiva, in diretta ("streaming live") o in differita ("streaming on demand") attraverso il sito istituzionale del Comune di Ariano Irpino o su un canale dedicato di altro sito che offra gratuitamente tale servizio e quindi non richieda oneri all'amministrazione, purché tale canale sia raggiungibile tramite un "link" dal sito istituzionale <http://www.comune.ariano-irpino.av.it>.

2. I soggetti esterni all'ente, autorizzati alle riprese audiovisive, secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento, dovranno diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione, specificando che "La versione integrale del video è disponibile sul sito web: <http://www.comune.ariano-irpino.av.it>.

Art. 5 – Archiviazione

1. Le registrazioni audiovisive delle sedute restano fruibili dai cittadini in forma integrale sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 1 anno a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo, le registrazioni saranno archiviate per almeno 3 anni a far data da ciascuna seduta consiliare su supporti idonei a cura del Servizio Informatico.

Art. 6 – Gestione dei disservizi

I lavori del Consiglio devono procedere, e non possono essere in nessun caso interrotti, qualora si verificasse un mal funzionamento o rottura dell'apparecchiatura di ripresa video.

2. Il Presidente del Consiglio, in tali situazioni, dovrà attivarsi a consentire il ripristino dell'operatività nel più breve tempo possibile.

3. Le riprese non possono essere eseguite con altri strumenti esterni.

Art. 7 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Il presente Regolamento, peraltro, s'intende integrato con le disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti Comunali sull'accesso agli atti, nonché in quello sul Consiglio Comunale.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.